



CITTÀ DI MONCALIERI

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 9/2017 del 10.02.2017

**Oggetto: ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
LECITO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, LETT. B) DEL TULPS
INSTALLATI IN ESERCIZI AUTORIZZATI DA AUTORITA' NON
COMUNALE.
PRESCRIZIONI EX ART. 9 TULPS.**

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 29/12/2015 era stata adottata ordinanza sindacale n.67 in attesa dell'adozione di apposito regolamento comunale come previsto dal Consiglio Comunale con deliberazione n.146 del 27/11/2015, con la quale si era stabilito che la Città di Moncalieri dovesse dotarsi di apposito regolamento volto a disciplinare gli orari di spegnimento degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di intrattenimento e svago, con vincita in denaro, di cui all'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, impegnando nelle more il Sindaco, ad adottare propria ordinanza a tal riguardo;
- in data 6/04/2016 con deliberazione n. 32/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco, in vigore dal 19/05/2016 ai sensi dell'art. 94, comma 4, dello Statuto comunale;
- in data 20/05/2016 è entrata in vigore la Legge regionale 2/05/2016, n. 9, recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico";
- in data 22/09/2016 con deliberazione n. 113/2016 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Legge regionale;
- in data 28/12/2016, con decreto sindacale n. 46/16, sono stati approvati gli orari di apertura delle Sale giochi e gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, ai sensi dell'art. 9 dello stesso Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed in attuazione del Regolamento sopracitato;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2, c. 2 del citato Regolamento comunale di cui alle DCC n. 32/16 e n. 113/16, lo stesso non trova applicazione alle sale scommesse ed alle strutture autorizzate non dall'Autorità comunale bensì ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

- l'art. 6 L.R. n. 9/16 prevede, in combinato disposto con l'art. 9 TULPS (che recita che: *“oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”*), la potestà dell'Autorità comunale di stabilire limitazioni temporali (prescrizioni *“in negativo”*) al funzionamento degli apparecchi ex art. 110 TULPS, potendo prescrivere che gli stessi restino spenti *“per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto”* (della struttura/esercizio);
- il Regolamento comunale approvato con DCC n. 32/2016 e DCC n. 113/16 riguarda invece sia gli orari di apertura delle sale giochi in quanto strutture autorizzate dal Comune ex art. 86 TULPS, che gli orari di esercizio degli apparecchi ex art. 110, c. 6 lett. a) TULPS in quelli installate (oltre che negli altri esercizi di competenza comunale);
- in virtù del differente regime normativo delle strutture autorizzate ex art. 86 TULPS o quelle ex art. 88, del dettato *“in negativo”* (limitativo del funzionamento degli apparecchi) portato dall'art. 6 L.R. 9/16, nonché dell'ampia diffusione delle *“new slot”* (art. 110, c. 6, lett. a) e meno degli apparecchi VLT (c. 6, lett. b), dato il regime concessorio/autorizzativo delle ultime, appare opportuno differenziare i provvedimenti comunali concernenti rispettivamente:
 - a) gli orari di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi ex art. 110, cc. 6-7 TULPS installati nelle stesse e negli esercizi appartenenti alla competenza autorizzatoria comunale (ex art. 86),
 - b) gli orari di spegnimento (= mancata accensione e/o utilizzo) rispettivamente degli apparecchi ex art. 110, c. 6 lettera a) e degli apparecchi ex c. 6 lettera b) TULPS installati presso strutture/esercizi non rientranti nella competenza autorizzatoria comunale (art. 88 TULPS);

Ritenuto che:

- l'orario di funzionamento delle *“new slot”* (art. 110, c. 6, lett. a) stabilito dal Regolamento comunale vigente (h. 12.00 – 24.00 di tutti i giorni) debba essere mantenuto e vada esteso a tutte le sale, esercizi e luoghi in cui esse risultino installate, a prescindere dal titolo normativo (art. 86 o art. 88 TULPS) che ne consente l'apertura, dovendo ugualmente mantenersi e prescriversi l'obbligo dello spegnimento delle stesse, in qualsiasi locale installate – nell'ambito dell'orario di apertura della struttura *“ospitante”* - per un minimo di 3 ore giornaliere;
- stante la differente competenza e regime giuridico dei provvedimenti afferenti agli apparecchi *“VLT”*, il funzionamento degli stessi vada invece escluso in ogni struttura nell'orario 12.00 – 16.00 e, in ogni caso, per un minimo di tre ore nell'arco dell'orario di apertura della struttura *“ospitante”*, ritenuto che in tale fascia oraria centrale della giornata ricorrano le principali esigenze di tutela della circolazione stradale, di tutela della salute e della quiete pubblica e di prevenzione rispetto al fenomeno della cd. *“ludopatia”*;

Ritenuto di dover rettificare ed *in parte qua* integrare il Decreto n. 46/16 del 28/12/2016 nella sola parte in cui dispone l'estensione dell'orario di funzionamento stabilito dal Regolamento comunale per le "new slot" anche agli apparecchi "VLT" installati negli esercizi non autorizzati dal Comune, dovendosi disporre invece che per questi ultimi venga osservata una fascia di spegnimento e di non utilizzo dalle ore 12.00 alle ore 16.00 di ogni giorno, e comunque mai inferiore alle 3 ore rispetto all'orario di apertura della struttura/esercizio "ospitante";

Ritenuto, per tutto quanto non regolamentato dal presente provvedimento, di dover confermare l'applicazione del Decreto n. 46/16 del 28/12/2016;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 2/02/2016, n.9;

Visto il Decreto sindacale n. 46/16 del 28/12/2016;

RETTIFICA E REVOCA

Il Decreto sindacale n. 46/16 del 28/12/2016 nella parte in cui dispone l'estensione dell'orario di funzionamento stabilito dal Regolamento comunale per le "new slot" anche agli apparecchi "VLT" installati negli esercizi non autorizzati dal Comune. Pertanto, al punto 2) del dispositivo del suddetto decreto sindacale si intende stralciato il riferimento alla lettera b) dell'art. 110 del TULPS.

ORDINA

ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 9/2016

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 del TULPS ("VLT") in ogni esercizio in cui ne sia autorizzata l'installazione ai sensi del medesimo Testo Unico è vietato dalle ore 12.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni, e comunque per un orario (di spegnimento giornaliero) mai inferiore alle tre ore rispetto all'orario di apertura.
2. Inoltre, gli apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 TULPS installati presso strutture/esercizi ubicati in edifici a prevalente destinazione residenziale, per ragioni di quiete pubblica, dovranno essere tenuti spenti dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 01.00 alle ore 07.00 di tutti i giorni.

DISPONE

Che le disposizioni sopracitate sono da intendersi quali prescrizioni ai sensi dell'art. 9 del TULPS, ossia prescrizioni rese nel pubblico interesse per le finalità dell'art. 6 L.R. n. 9/16;

Che la presente Ordinanza integra il Decreto sindacale n. 46/16 del 28/12/16 per la sopracitata parte dispositiva;

Che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

AVVERTE CHE

Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1-2 della presente ordinanza sono soggette al pagamento della sanzione stabilita dall'art. 11, c. 2 della L.R. n. 9/2016, ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n. 3/2015.

Nel caso in cui nel corso di un biennio vengano commesse dallo stesso soggetto tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste al punto 1 della presente Ordinanza verrà disposta la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche qualora si sia proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 11 comma 7 della Legge regionale n. 9/2016.

Restano in vigore le disposizioni e le sanzioni previste dal precedente Decreto sindacale n. 46/16 del 28/12/2016 per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza.

Quanto disposto con la presente ordinanza non fa venir meno le disposizioni di carattere sovracomunale e di settore riguardanti la materia.

Il presente provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Torino, trasmesso alla Questura di Torino, al Comando Provinciale e Locale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line, e attraverso le altre forme idonee di pubblicità ed informativa.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data odierna ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.


Il Sindaco
PAOLO MONTAGNA

AAEE/Nicola PALLA

Istruttore:Riccardo FRANCO